

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, BOSI, BUTTIGLIONE, CAPITANIO SANTOLINI, COMPAGNON,
DIONISI, PEZZOTTA, RAO, RUGGERI, RUVOLO, VOLONTÈ**

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali

Presentata il 26 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — In seguito all'evoluzione tecnologica di cui ha beneficiato la comunità internazionale, e alla conseguente « globalizzazione » del mercato (mezzi di trasporto e di comunicazione), in particolare la dimensione della minaccia alla sicurezza dei beni e all'incolumità delle persone, nonché al funzionamento delle infrastrutture, riveste ambiti sempre più ampi. In tale dimensione si devono oggi includere, insieme alle calamità naturali e ai disastri causati dall'uomo, le ondate migratorie connesse con eventi internazionali, (eventi bellici, repressioni condotte da regimi dittatoriali, nonché altri eventi convenzionali) per i quali occorre fornire assistenza.

Tuttora è presente, a livello mondiale, la tendenza all'urbanizzazione, che ha ri-

flessi mancati sulla vita della popolazione (alloggiamenti di emergenza, servizi essenziali di ordine civile, sanitario e scolastico.

D'altro canto, se appare ancora lontana la possibilità di prevedere con sufficiente accuratezza il momento e il luogo in cui si verificheranno calamità naturali, le esperienze pregresse rendono inevitabile ritenere come altamente probabile, a medio termine, il loro avverarsi su scala regionale o nazionale. Analogamente, come attestano le statistiche, appaiono in costante crescita i nuclei familiari privi di abitazioni.

La dimensione internazionale del problema e la consapevolezza della sua costante attualità richiedono dunque un impegno volto a fronteggiare al meglio anche la fase dell'emergenza e, in particolare, quella relativa agli alloggi di emergenza

per le popolazioni. In considerazione di tali circostanze e per evitare che le istituzioni risultino impreparate, la presente proposta di legge prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito comitato interministeriale di coordinamento, con il compito di studiare e di seguire l'evoluzione della nozione di alloggio di emergenza e dei relativi sistemi tecnologici e costruttivi, nonché di organizzare e di gestire, in termini anche amministrativi, operativi e normativi, la strategia di acquisizione e di gestione di tali sistemi.

Gli alloggi di emergenza di uso duale, previsti dalla presente proposta di legge, devono soddisfare le seguenti esigenze:

- 1) garantire l'abitabilità in tutte le condizioni di luogo e di tempo meteorologico;
- 2) assicurare il loro adattamento alle variabili della globalizzazione e della altimetria;
- 3) garantire la rapidità e la semplicità del loro trasporto e montaggio;
- 4) assicurare le compatibilità ambientale, nonché la sicurezza e la sufficienza dei servizi;
- 5) garantire la loro idoneità a realizzare un villaggio abitabile e governabile;
- 6) assicurare le comodità minime per soggiorni prolungati;
- 7) garantire un'alimentazione energetica e idrica eco-compatibile;
- 8) prevedere l'impiego di materiali e di tecnologie innovativi idonei alla sollecita manutenzione e alle utili interazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a garantire il diritto all'abitazione in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali, da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 2 redige una relazione annuale nella quale, tra l'altro, si provvede a classificare le aree territoriali del nord, del centro, del Mezzogiorno e delle isole, indicando per ciascuna area, in termini qualitativi e quantitativi, la relativa domanda di abitazione. La relazione è trasmessa al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni pubbliche entro un mese dalla data della sua redazione.

3. La relazione di cui al comma 2 costituisce un documento di indirizzo per l'azione delle amministrazioni pubbliche ed è corredata da appositi quadri e tabelle statistici atti a illustrare l'evoluzione del rapporto tra disponibilità di alloggi ed evoluzione della popolazione, compresa quella generata da flussi migratori presenti sul territorio nazionale, nonché la dinamica dei costi degli affitti di locazione e di compravendita delle abitazioni, al fine di documentare l'eventuale disagio sociale generato dal mancato soddisfacimento della domanda di abitazione e di valutare l'urgenza di interventi appropriati.

4. Per la redazione della relazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Comitato si avvale della collaborazione di rappresentanti delle università operanti nel settore degli alloggi di emergenza e selezionati in base alle pubblicazioni, alle ricerche e alle tesi di laurea assegnate, nonché in base ad analoghi criteri di selezione, di rappresentanti degli enti pub-

blici di ricerca (ERP), di cui al comma 2 dell'articolo 3.

5. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerati le calamità naturali, i disastri causati dall'uomo e gli eventi non convenzionali che comportano, tra i loro diversi effetti, la perdita dell'abitazione a carico dei soggetti interessati.

ART. 2.

(Istituzione del Comitato di coordinamento e di indirizzo).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di redigere la relazione di cui all'articolo 1 della presente legge e di assicurare il coordinamento delle amministrazioni e delle Forze dello Stato, individuate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come componenti del Servizio nazionale della protezione civile, e al fine di acquisire e gestire alloggiamenti di emergenza da utilizzare in caso di calamità, istituisce, con proprio decreto, un Comitato di coordinamento e di indirizzo (CCI) presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato, da lui delegato.

2. Del CCI sono chiamati a far parte i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa e degli affari esteri o rappresentanti di livello dirigenziale, da essi delegati.

3. Il CCI provvede, sentiti gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e di protezione civile, a predisporre e ad emanare linee guida e direttive per promuovere la disponibilità di alloggi di emergenza e di idonee aree attrezzate, nei territori considerati a rischio di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali, al fine di soddisfare la domanda urgente di abitazioni.

4. I membri del CCI decadono dal mandato con la fine della legislatura e possono essere confermati per la successiva legislatura.

ART. 3.

(Partecipazione della comunità scientifica al CCI).

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede anche a istituire, presso la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2006, una sezione speciale, ad alta composizione scientifica, con lo scopo di collaborare con il CCI, fornendo, in particolare, informazioni sui sistemi e sui prodotti innovativi derivanti dallo sviluppo della tecnologia nel settore degli alloggi di emergenza.

2. Della sezione speciale di cui al comma 1 del presente articolo sono chiamati a fare parte rappresentanti delle università e degli EPR, operanti in Italia, selezionati in base ai criteri stabiliti dal comma 4 dell'articolo 1.

3. Con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, la sezione speciale è dotata di adeguati supporti burocratici, scientifici e tecnologici, nonché di personale acquisito, per distacco e per comando, dalle amministrazioni degli enti partecipanti.

4. Il presidente della sezione speciale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e altri due membri, nominati dalla sezione stessa, sono chiamati a fare parte del CCI.

5. Un ufficio specifico costituito nell'ambito del CCI provvede, sulla base delle direttive stabilite dalla sezione speciale, al censimento e alla registrazione, in un apposito elenco, dei prodotti e dei sistemi esistenti, nonché di specifici progetti di ricerca e di innovazione nel settore degli alloggi di emergenza, favorendone, anche

mediante la previsione di incentivi, la produzione e la commercializzazione.

ART. 4.

(Individuazione delle aree di insediamento degli alloggi di emergenza).

1. Entro sei mesi dalla data della sua istituzione, il CCI, con apposito provvedimento, stabilisce i criteri per attrezzare le aree, individuate sul territorio a rischio delle regioni, da rendere subito disponibili al fine di ospitare gli alloggi di emergenza in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo o di eventi non convenzionali.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere dotate di attrezzature igienico-sanitarie, di idonee risorse energetiche, idrauliche ed idriche, per lo smaltimento differenziato dei rifiuti e di quanto altro ne assicuri la eco-compatibilità sul territorio. Gli oneri relativi alle attrezzature di cui al presente comma sono posti a carico degli enti locali competenti.

3. Gli enti locali competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle norme urbanistiche vigenti, ed entro i diciotto mesi successivi alla data di emanazione delle direttive previste dal comma 4 dell'articolo 1, procedono alla realizzazione delle infrastrutture indicate dal citato comma 2.

4. In caso di inadempienza o di omissione da parte dell'ente locale, il CCI provvede ad attivare la regione competente ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

ART. 5.

(Direttive tecnico-scientifiche).

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sentita preventivamente la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e acquisito il nulla osta del CCI, convoca la sezione speciale di cui all'articolo 3 per la definizione di apposite direttive tecnico-scientifiche finalizzate a predisporre i modelli di alloggi prefabbricati da destinare alle zone colpite da calamità naturali, disastri causati dall'uomo o eventi non convenzionali, tenuto conto dei diversi aspetti climatici, meteorologici e di altitudine.

2. Le direttive tecnico-scientifiche, approvate dal CCI, sono trasmesse alle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 6 affinché le stesse provvedano ad adeguare alle medesime direttive i sistemi mobili e flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da esse prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

3. Le direttive tecnico-scientifiche sono rese pubbliche e sono trasmesse, in idonea forma, ai soggetti pubblici e privati interessati.

4. Nelle more della definizione delle direttive tecnico-scientifiche, ai fini della scelta dei modelli di alloggi di emergenza si provvede nell'ambito delle offerte che hanno formato oggetto d'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Registro delle imprese).

1. È istituito, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il registro delle imprese che producono sistemi mobili e flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da utilizzare in caso di calamità naturali e di disastri causati dall'uomo, di seguito denominato « registro ».

2. Per l'iscrizione nel registro le imprese interessate devono presentare apposita domanda, redatta secondo modalità stabilite dal Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e attestante, in particolare:

a) il possesso dei requisiti tecnici, scientifici, di esperienza e di competenza produttiva, relativamente alla realizzazione del manufatto e alle sue intrinseche capacità di riuso duale;

b) la disponibilità all'aggiornamento del prodotto;

c) la presenza di requisiti di facilità d'installazione del prodotto su terreno attrezzato e di allacciamento energetico e igienico-sanitario, nonché di utilizzazione di materiali ecocompatibili;

d) l'indicazione delle regioni sul cui territorio esercitare il proprio intervento;

e) una dichiarazione d'impegno relativa agli interventi proposti e ai relativi tempi di attuazione.

3. Le imprese iscritte nel registro sono tenute a effettuare verifiche sul campo dei prototipi dei modelli preposti e a predisporre una relazione sugli esiti di tali verifiche al fine di ottenere una certificazione preliminare rilasciata sulla base della conformità alle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 7.

(Iscrizione nel registro).

1. L'iscrizione nel registro costituisce titolo necessario per partecipare alle gare di appalto per la fornitura di alloggi di emergenza bandite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

(Convenzione con le imprese iscritte nel registro).

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula una convenzione con le

imprese iscritte nel registro e aggiudicatrici della gara di appalto di cui all'articolo 7, redatta secondo un modello approvato dal Dipartimento stesso, per la produzione di alloggi di emergenza nelle aree attrezzate prescelte in caso di calamità naturali, disastri causati dall'uomo o eventi non convenzionali.

2. In forza della convenzione stipulata ai sensi del comma 1 le imprese si obbligano:

a) a produrre al prezzo di aggiudicazione il numero di alloggi di emergenza previsto dall'appalto;

b) a rendere disponibili gli alloggi di emergenza presso i siti designati;

c) a provvedere alla manutenzione e alla custodia degli alloggi di emergenza;

d) a installare gli alloggi di emergenza indicati nella gara di appalto, secondo i tempi, i modi e i prezzi stabiliti dalla convenzione.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede trimestralmente a remunerare l'attività di manutenzione e di custodia di cui al comma 2 effettuata dalle imprese; a corrispondere annualmente alle medesime imprese gli interessi relativi ai capitali investiti negli alloggi di emergenza; ad acquistare gli alloggi di emergenza al prezzo stabilito nella convenzione di cui al comma 1, in caso di emergenza dovuta a calamità naturali, disastri causati dall'uomo o eventi non convenzionali.

4. La copertura degli oneri previsti dal comma 3 è posta a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è assicurata da appositi stanziamenti stabiliti annualmente in sede di legge finanziaria.

ART. 9.

(Fondo per i programmi di ricerca e di innovazione di alloggi di emergenza).

1. Al fine di incentivare la ricerca e l'innovazione sui sistemi mobili e flessibili,

di uso duale, di alloggi di emergenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle ricerche in materia da parte delle università e degli EPR interessati.

2. Le domande per accedere al fondo di cui al comma 1 sono presentate dalle università e dagli EPR in possesso dei prescritti requisiti di esperienza e di capacità progettuale, preferibilmente in collaborazione con imprese iscritte nel registro.

3. La durata delle ricerche finanziabili ai sensi del presente articolo non deve eccedere i ventiquattro mesi e l'entità del contributo non può essere superiore al 70 per cento del costo totale delle ricerche stesse.

4. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro, rifeinanziabile con cadenza biennale.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0025890